



**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“SANTA MARIA”**

**Via E. Chini n.37
38023 - Cles (TN)**

*Regolamento per l'elezione e la partecipazione dei rappresentanti
degli ospiti della A.P.S.P. “Santa Maria” di Cles*

Approvato con deliberazione consiliare n 40 di data 14.10.2013

SOMMARIO

CAPO I – ELEZIONE

ART. 1	3
--------	---

Oggetto	3
---------	---

ART. 2	3
--------	---

Numero di rappresentanti	3
--------------------------	---

ART .3	3
--------	---

Elettorato attivo	3
-------------------	---

Art. 4	3
--------	---

Elettorato passivo	3
--------------------	---

Art. 5	4
--------	---

Durata del mandato	4
--------------------	---

Art.6	4
-------	---

Indizione delle elezioni	4
--------------------------	---

Art.7	4
-------	---

Candidature	4
-------------	---

ART8	5
------	---

Art .9	5
--------	---

Proclamazione degli eletti	5
----------------------------	---

Art. 10	5
---------	---

Reclamo	5
---------	---

CAPO II - PARTECIPAZIONE	6
-----------------------------	---

Art. 11	6
---------	---

Funzione consultiva	6
---------------------	---

Art. 12	6
---------	---

Funzione propositiva	6
----------------------	---

CAPO I

ELEZIONE

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti degli ospiti della A.P.S.P. "Santa Maria" di Cles.

Art. 2

Numero di rappresentanti

1. La rappresentanza degli ospiti si compone di due rappresentanti, eletti secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 3

Elettorato attivo

1. Sono elettori dei rappresentanti di cui al presente articolo gli ospiti che ne facciano richiesta o un loro delegato.
2. Al momento di ingresso nella struttura l'ospite provvede a comunicare l'eventuale delega ad un parente fino al quarto grado o ad una persona di fiducia.
3. Per l'ospite non in grado di provvedere alla comunicazione dell'eventuale delega, il rappresentante del medesimo viene individuato a cura della Direzione dell'Ente tra i parenti o le persone di fiducia.
4. L'elenco degli elettori è iscritto in apposito elenco che viene aggiornato nel momento dell'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dall'art. 6.

Art. 4 .

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a rappresentanti degli ospiti gli elettori di cui all'articolo precedente.
2. Non possono essere eletti rappresentanti degli ospiti i dipendenti della struttura, i membri del Consiglio di Amministrazione e i titolari o amministratori che hanno parte in rapporti economici con l'Ente.

*Art. 5
Durata del mandato*

- 1. Gli eletti restano in carica tre anni dalla proclamazione.*
- 2. Essi esercitano le loro funzioni fino all'elezione dei nuovi rappresentanti.*
- 3. In caso di dimissione o decesso di un ospite o di un rappresentante il Presidente provvede, entro 15 giorni alla surroga con il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del mandato.*
- 4. Si procede alla sostituzione anche qualora venga meno la presenza in struttura dell'ospite il cui delegato venga nominato nel comitato dei Rappresentanti dei parenti.*

*Art. 6
Indizione delle elezioni*

- 1. Il Presidente almeno quaranta giorni prima della data di scadenza del mandato del comitato dei Rappresentanti degli ospiti, fissa la data delle elezioni, dandone avviso a tutti gli ospiti, invitando gli stessi ad indicare se stessi o un loro delegato per essere inseriti nell'elenco di cui all'art. 3.*
- 2. La consultazione deve essere preceduta da apposito avviso che deve essere pubblicato all'albo dell'Ente quindici giorni prima della data fissata assieme a copia dell'elenco degli elettori .*
- 3. Le elezioni di cui al comma 1 sono svolte di norma in un giorno festivo o prefestivo.*

*Art. 7
Candidature*

- 1. Il comitato dei rappresentanti degli ospiti, se regolarmente costituito all'interno della struttura residenziale per anziani, può proporre fino ad un massimo di due candidature.*
- 2. Gli elettori che intendono proporre la propria candidatura ne danno comunicazione al Presidente entro le 72 ore antecedenti il giorno fissato per la consultazione. Il Presidente provvede a dare avviso al pubblico dei nomi depositati almeno 48 ore prima della data fissata per la consultazione. Le elezioni non hanno luogo qualora non sia presentata alcuna candidatura.*

Art. 8
Consultazione

1. *La consultazione elettorale si svolge con le modalità di cui al presente articolo:*

- *si svolge in apposita sala messa a disposizione dall' Ente,*
- *nel giorno fissato per la consultazione il Presidente provvede alla costituzione di un ufficio composto dal Direttore con funzioni di presidente del seggio e da due scrutatori scelti tra gli elettori;*
- *il seggio elettorale deve rimanere aperto almeno due ore;*
- *ogni elettore vota per due candidati;*
- *il segretario registra su apposito elenco l' avvenuta espressione del voto. La votazione avviene a scrutinio segreto;*
- *il voto e' strettamente personale e non è ammessa delega*
- *alla scadenza dell' ultima ora il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e apre lo scrutinio del quale deve essere redatto apposito verbale;*
- *sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e a parità di voti, il maggiore di età;*
- *la consultazione è valida qualora in prima convocazione partecipano un numero di elettori che rappresentino almeno il 30% degli ospiti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero di elettori partecipanti.*

Art. 9
Proclamazione degli eletti.

1. *Il Presidente entro tre giorni dalla data di svolgimento della consultazione, pubblica i risultati delle elezioni e proclama gli eletti. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla data della consultazione prende atto dell' elezione dei rappresentanti degli ospiti.*
2. *Ove la consultazione non risulti valida o non sia eletto alcun rappresentante si procede a nuova consultazione a fronte di richiesta scritta al Presidente di un numero di elettori che rappresenti almeno il 30% degli ospiti.*

Art. 10
Reclamo

1. *Qualora gli elettori ritenessero che la consultazione si sia svolta in modo irregolare, gli stessi possono entro 10 giorni dalla data delle elezioni presentare reclamo scritto e motivato al Consiglio di Amministrazione che ha l' obbligo di pronunciarsi entro 30 giorni.*
2. *In caso di accoglimento il Presidente, con proprio decreto, provvede all'annullamento e all'indizione di nuove elezioni.*

CAPO II

PARTECIPAZIONE

Art. 11

Funzione consultiva

- 1. I rappresentanti degli ospiti svolgono funzione consultiva su tutte le problematiche di carattere generale relative all' impostazione e all' organizzazione dei servizi erogati.*
- 2. Il Presidente, qualora all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, siano in trattazione punti relativi all' organizzazione o impostazione dei servizi informa i rappresentanti degli ospiti contestualmente alla convocazione del Consiglio di Amministrazione.*
- 3. All' inizio della seduta il Presidente convoca i rappresentanti che, limitatamente agli argomenti di cui al comma precedente, esprimono al Consiglio di Amministrazione, anche in forma scritta, il proprio parere.*
- 4. I rappresentanti degli ospiti in ogni caso si allontanano dall'aula durante la discussione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.*
- 5. Il Presidente entro 15 giorni dalla data della seduta informa i rappresentanti delle decisioni assunte.*

Art.12

Funzione propositiva

1. I rappresentanti possono in ogni periodo dell' anno, formulare al Presidente proposte, anche scritte, in ordine all' impostazione e all' organizzazione dei servizi erogati. Il Presidente ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e, comunque, entro 30 giorni dalla data di presentazione della proposta, egli informa i rappresentanti sulle decisioni assunte.